



COMUNE DI FUCECCHIO

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 112 Del 21 giugno 2017

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO

L'anno duemiladiciassette, addì ventuno del mese di giugno alle ore 14:30, nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti gli assessori contrassegnati:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
SPINELLI ALESSIO	Sindaco	Pres
DONNINI EMMA	Vice Sindaco	Pres
SABATINI ALESSIO	Assessore	Pres
TARABUGI SILVIA	Assessore	Pres
CEI DANIELE	Assessore	Pres
GORGERINO ANTONELLA	Assessore	Pres

Presenti: 6

Assenti: 0

Presiede la Giunta Alessio Spinelli, in qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il Dott.ssa Feria Fattori in qualità di Vice Segretario.

Assessore: SABATINI ALESSIO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il DUP - “Documento Unico di Programmazione”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 17.01.2017 ;

VISTO il PEG - “Piano Esecutivo di Gestione”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 6.10.2016 - che prevede il seguente obiettivo “Piano della Mobilità e del Traffico” (al n. 2.A3);

VISTO l’articolo 7 comma 8 del Codice della Strada con cui si stabilisce che “ *I Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare....le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio* “ ;

VISTO l’articolo 3 comma 1 punto 54 del Codice della Strada;

CONSIDERATO che la previsione di una limitazione all’accesso veicolare nel Centro Storico di Fucecchio favorirebbe il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Miglioramento della qualità dell’ambiente;
- Protezione della c.d. utenza debole della strada;
- Tutela del Centro Storico e del patrimonio artistico;
- Prevenzione degli inquinamenti;
- Incentivazione di un nuovo modello di mobilità sostenibile;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale N°215 del 9 Ottobre 2013 avente ad oggetto “Piano della Mobilità e del Traffico Urbano-Determinazione sulle proposte di integrazione e modifiche”;

VISTO il Piano della Mobilità e del Traffico Urbano approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 81 del 20.12.13;

VISTO che il suddetto Piano della Mobilità e del Traffico prevede che in alcune strade del centro storico la regolamentazione della circolazione e della sosta avvenga con le modalità della Zona a Traffico limitato;

VISTO che con la Deliberazione della Giunta Comunale N° 262 del 29.10.15 è stato approvato il progetto di installazione nel capoluogo di Fucecchio di varchi per il controllo dell’accesso dei veicoli che transitano nel Centro Storico e nel Poggio Salamartano ;

VISTO che nel capoluogo di Fucecchio - secondo le disposizioni contenute nel Piano della Mobilità e del Traffico - l’accesso all’area della zona a traffico limitato del centro storico può avvenire soltanto attraverso Via Lamarmora e Via Porta Raimonda;

VISTO che nella stessa Deliberazione N°262/15 si prevede di sottoporre a controllo elettronico la Zona a Traffico Limitato del “CENTRO STORICO”, tramite i varchi di Via Lamarmora e di Via Porta Raimonda;

VISTO che con determinazione N°128 del 24.03.16 è stata approvata la graduatoria provvisoria della procedura di gara relativa alla fornitura di N° 3 varchi elettronici (tra cui i N° 2 varchi di Via Lamarmora e Via Porta Raimonda);

VISTA la precedente Deliberazione N° 201 del 26.10.2017 avente ad oggetto “DISCIPLINA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO”

RITENUTO che sulla base delle esigenze segnalate dai cittadini e di una revisione della proposta di circolazione stradale effettuata da un gruppo di lavoro formato da responsabili di Servizi Comunali, il senso unico di Via delle Carbonaie possa esser invertito - rispetto alla soluzione prevista precedentemente - ed esser mantenuto, come allo stato attuale, con direzione Via Landini – Poggio Alberighi;

CONSIDERATO che la direzione di marcia attuale di Vicolo delle Carbonaie non ha dato particolari problemi e che i veicoli potranno continuare a entrare nella ZTL da Via Landini ed uscire da Piazza Vittorio Veneto;

CONSIDERATO che, in conseguenza della suddetta modifica, vi sarà un nuovo accesso alla ZTL da Vicolo delle Carbonaie e che lo stesso verrà presidiato da un varco elettronico per il controllo dei veicoli;

VISTA la precedente Deliberazione N° 45 del 15 marzo 2017 e ritenuto di apportarvi lievi modifiche non sostanziali;

VISTE le comunicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16.12.2016 e 16.05.2017;

VISTO che, pertanto, la suddetta zona traffico limitato del centro storico è individuata, come si rileva, dall'allegata planimetria ;

RITENUTO opportuno, in attuazione di quanto sopra, procedere all'istituzione di una Zona a Traffico Limitato nel Centro Storico, mediante la realizzazione di 3 varchi di controllo, capaci di selezionare l'ingresso dei veicoli autorizzati;

RITENUTO che l'istituzione di una ZTL nelle aree indicata non pregiudichi la viabilità veicolare della zona, tenuto conto delle valide alternative viarie, insistenti all'ingresso dei varchi di accesso nonché delle aree di parcheggio, poste nelle immediate vicinanze;

RITENUTO necessario che la vigenza della ZTL sia prevista per tutti i giorni della settimana dalle ore 00.00 alle ore 24.00, con esclusione della fascia oraria 7.00 - 8.30 e con l'esclusione di alcuni veicoli secondo quanto previsto dal presente atto;

VISTO:

- Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e segnatamente gli articoli 6 e 7;
- Il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- Il D.P.R. n° 250/1999;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Lo Statuto dell'Ente.

VISTE le precedenti Deliberazioni aventi ad oggetto la Zona a Traffico Limitato;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale *N. 37 del 11 luglio 2016 avente ad oggetto PIANO DI AZIONE COMUNALE 2016-2018 DEI 16 COMUNI DELL'AREA DI SUPERAMENTO DEL PM10 DENOMINATA "COMPENSORIO DEL CUIOIO DI SANTA CROCE SULL'ARNO"* –

approvazione;

VISTA la tabella N° 1 alle pagg. 45 e 46 di cui all'allegato B della suddetta Deliberazione del Consiglio Comunale N°37 del 11 luglio 2016;

RITENUTO di contemperare gli interessi inerenti la tutela dell'ambiente e la tutela del centro storico;

RITENUTO, al fine di ridurre l'inquinamento da PM10, di escludere dalla possibilità di ottenere autorizzazioni per l'accesso e dalla sosta nella ZTL per i veicoli indicati nella Tabella 1 pag. 45 e 46 del suddetto allegato;

RITENUTO di consentire, comunque, il transito e la sosta ai veicoli, anche se rientranti tra quelli di cui alla suddetta Tabella N° 1, delle Forze di Polizia Statale e Locale, delle Associazioni di Volontariato in convenzione con i Servizi 118-Emergenza Sanitaria o per il trasporto socio sanitario, dei veicoli delle Associazioni che svolgono servizio di natura sociale, dei veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti dell'apposito contrassegno, dei veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali, dei veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;

VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 recante la disciplina dell'imposta di bollo:

VISTE le precedenti deliberazioni relative alle vie oggetto della ZTL del Centro Storico;

PRESO ATTO che in alcune di queste vie era già vigente una regolamentazione come Zona a Traffico Limitato o come sosta riservata ai residenti;

VISTA, in particolare, la Deliberazione N°201 del 26.10.2017 e ritenuto di integrarne il contenuto apportando alcune modifiche con il presente atto,

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.09.2012 con la quale è stato approvato lo Statuto dell'Unione dei Comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa;

DATO ATTO che, per effetto di quanto stabilito dall'art. 6 del predetto Statuto, con decorrenza dal 31.12.2012 l'Unione provvederà all'effettivo esercizio delle seguenti funzioni, già esercitate dal Comune di Fucecchio;

- Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, nonché tutte le altre funzioni previste dalla normativa regionale in materia;
- Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, IV co., della Costituzione;
- Polizia municipale e polizia amministrativa locale.

VISTO l'art. 31 comma 5 dello Statuto dell'Unione dei Comuni che stabilisce che "I responsabili dei servizi dell'Unione dei Comuni esprimono i pareri e compiono le attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singoli Comuni associati, quando la legislazione medesima stabilisce che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli Comuni";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dal Dirigente del

Servizio Polizia Municipale, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);

OMESSO il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, poiché l'approvazione della presente proposta di deliberazione non comporta riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente";

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione non è rilevante sotto il profilo contabile, in quanto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, è comunque trasmessa, al Responsabile del servizio finanziario ed al Segretario generale per il controllo di cui all'art. 11, comma 8, del vigente Regolamento Comunale del Sistema Integrato dei Controlli Interni;

Con votazione unanime e palese;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa e che, di seguito, s'intendono integralmente riportati:

- 1) di istituire, tutti giorni della settimana dalle ore 0 alle ore 24 (con esclusione del transito nella fascia oraria 7.00 - 8.30), nel Centro Storico di Fucecchio, una Zona a Traffico Limitato, con tre varchi per il controllo elettronico (uno in Via Lamarmora, uno in Via Porta Raimonda ed uno in Via delle Carbonaie), comprendente le seguenti vie: Via Lamarmora, Via del Giglio, Piazza Amendola, Via Manzoni, Via Checchi, Via Nelli, Via Donateschi, Via Machiavelli, Via Curtatone e Montanara, Via Soldaini, Piazza Cavour, Piazza Niccolini, Borgo Valori, Via Poggio Alberighi, Via delle Carbonaie, Via Porta Raimonda, Via P. Martini, Via del Roccone, Vicolo dello Spedalino, Vicolo del Conventino, Vicolo del Roccone, Via Pacini;
- 2) di stabilire che la regolamentazione della circolazione veicolare nella Zona a Traffico Limitato del CENTRO STORICO sia la seguente:
 - *divieto di transito e di sosta dalle ore 00.00 alle ore 24.00 con esclusione, per il solo divieto di transito, della fascia oraria 7.00 - 8.30.*
- 3) *In deroga al suddetto divieto è consentito - salvo specifici divieti, stabiliti con Ordinanza o prescritti con segnalazioni degli organi di polizia stradale - il transito e la sosta, negli stalli individuati con apposita segnaletica:*

a) alle autovetture, ai motoveicoli e ciclomotori di proprietà dei residenti nelle strade citate. Per le autovetture è consentito sempre il transito. Per la sosta è ammesso il rilascio di un'autorizzazione, anche con più targhe da utilizzare in maniera alternativa, per ogni nucleo familiare. Non vi sono limitazioni di transito o di sosta per i veicoli a due ruote di proprietà degli stessi soggetti residenti;

b) Oltre ai veicoli di proprietà, possono sostare e circolare gli stessi veicoli di cui al punto precedente, detenuti a titolo di usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio, locazione finanziaria, comodato registrato;

c) agli autobus in servizio scuolabus o in servizio di linea con massa complessiva non superiore a 5 t (nel rispetto delle tratte di linea e della disciplina delle singole vie percorse);

d) ai velocipedi;

e) ai veicoli di tutte le Pubbliche Amministrazioni e/o concessionari di pubblici servizi, ai veicoli di Telecom, della Publiambiente e delle Poste Italiane: tali veicoli dovranno essere muniti di un proprio contrassegno di riconoscimento o scritta identificativa;

f) ai veicoli N1 (classificazione art. 47 C.d.S.) , con massa non superiore a 3,5 t, adibiti a trasporto di cose, per esigenze di carico scarico, dalle ore 08.30 alle 12.00 (tenuto conto dell'accesso libero dalle ore 7.00 alle ore 8.30, la fascia consentita sarà, pertanto, dalle 7.00 alle 12.00): la sosta a tali veicoli è consentita per tempo strettamente necessario per le operazioni di carico-scarico;

- g) è consentito, inoltre, il transito e la sosta per esigenze di carico-scarico merci anche al fuori dell'orario 07.00-12.00 a quei veicoli cui è stata rilasciata, sulla base di comprovante documentazione relativa alla necessità, un'autorizzazione del tipo 0/24;
- h) i veicoli adibiti a trasporto di cose o persone di Ditte e/o Artigiani, con massa non superiore a 3,5 t, impegnati in interventi e/o riparazioni d'urgenza possono sostare, se consentito dalla segnaletica, in prossimità del luogo dove devono intervenire per il tempo necessario allo svolgimento del lavoro;
- i) gli autoveicoli per trasporto di cose e gli autocaravan, con massa non superiore a 3,5 t, posseduti dai soggetti di cui al punto a) e b) potranno solo transitare ed eventualmente sostare solo per esigenze di carico scarico;
- l) ai veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti dell'apposito contrassegno. I titolari della autorizzazione possono comunicare alla Polizia Municipale il loro avvenuto accesso anche successivamente allo stesso, esibendo il contrassegno stesso;
- m) ai veicoli, autorizzati, di soggetti che ricoprono le seguenti cariche istituzionali : Presidente del Consiglio, Sindaco e Assessori;
- n) ai veicoli di medici in visita domiciliare;
- o) ai veicoli di Associazioni di Volontariato in convenzione con i Servizi 118 -Emergenza Sanitaria o per il trasporto socio sanitario, dei veicoli delle Associazioni che svolgono servizio di natura sociale;
- p) ai veicoli, autorizzati, di proprietà di Assistenti Sociali, Dipendenti Asl appartenenti, all'Arma dei C.C. e altre Forze di Polizia utilizzati per lo svolgimento dei loro compiti. I veicoli, non essendo intestati all'Ente di appartenenza, potranno essere autorizzati soltanto in seguito alla produzione di documenti con cui gli Enti preposti autorizzano l'uso del veicolo per lo svolgimento del servizio istituzionale con eventuali limitazioni temporali. L'accesso e la sosta nella ZTL potrà avvenire ,in questi casi, soltanto per motivi di servizio;
- q) ai taxi ed alle autovetture da noleggio con conducente: questi veicoli possono transitare e si possono fermare, stando solo per il tempo necessario alla salita e alla discesa dei passeggeri;
- r) ai veicoli degli Istituti di Vigilanza e Investigazione Privata ai soli fini dello svolgimento delle attività inerenti il servizio di controllo;
- s) ai veicoli delle Agenzie Funebri o delle Associazioni che svolgono lo stesso tipo di servizi, ai soli fini dello svolgimento delle attività inerenti i servizi funebri;

Sono sempre consentiti il transito e la sosta, per esigenze di servizio, dei veicoli utilizzati dalla forze di Polizia Statali e Locali, dei Vigili del Fuoco e dei mezzi di soccorso.

E' consentito il solo transito ai residenti in Via Sbrilli, Via del Cassero, Piazza V. Veneto e Via della Greppa (dal N° 10 fino all'intersezione con Via Sbrilli), che possono transitare, senza diritto di sostare, nella ZTL;

I residenti in Vicolo del Roccone, Vicolo dello Spedalino, Vicolo del Conventino, Via Manzoni, Via Pacini (per un tratto) pur abitando in tratti di strada che rimarranno, per motivi strutturali, inibiti alla circolazione, hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione per il transito e la sosta nella ZTL del Centro Storico.

4) Di stabilire che gli accessi delle zone CENTRO STORICO verranno controllati attraverso

l'installazione di 3 varchi elettronici che individueranno i veicoli autorizzati ed i veicoli non autorizzati. La Polizia Municipale provvederà ad accertare le violazioni alla regolamentazione della ZTL in base alla normativa vigente;

5) Di escludere dai veicoli autorizzabili quelli elencati dalla Tabella 1 dell'allegato B pagg. 45 e 46 della Deliberazione del Consiglio Comunale N° 37 del 11 luglio 2016 con possibilità di deroga per veicoli, anche se rientranti tra quelli di cui alla suddetta Tabella N° 1 (allegato al presente atto come Allegato N°1), delle Forze di Polizia Statale e Locale, delle Associazioni di Volontariato in convenzione con i Servizi 118 -Emergenza Sanitaria o per il trasporto socio sanitario, dei veicoli delle Associazioni che svolgono servizio di natura sociale, dei veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti dell'apposito contrassegno, dei veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali, dei veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;

6) Che, fermo restando quanto stabilito nei punti precedenti, le disposizioni circa presupposti, termini e modalità di rilascio delle autorizzazioni siano le seguenti:

I. Le autorizzazioni per il transito e la sosta all'interno della ZTL sono, previa domanda dell'interessato, rilasciate dal Comando Territoriale della Polizia Municipale ed hanno validità di anni cinque.

Alle domande per il rilascio di autorizzazioni e alle autorizzazioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.

Nel caso in cui il residente e/o l'autorizzato acquisti un nuovo veicolo o cambi residenza, passando dalla ZTL ad altre zone con sosta riservata deve richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione.

Nel caso in cui l'intestatario della autorizzazione trasferisca la residenza nel Comune di Fucecchio ma in una via / piazza non regolata a ZTL o con sosta riservata oppure in altro Comune dovrà provvedere alla restituzione della autorizzazione di cui è in possesso, salvo procedere all'aggiornamento del permesso nel caso in cui un altro familiare abbia titolo all'autorizzazione stessa.

L'Amministrazione può prorogare il termine di validità delle autorizzazioni alla scadenza del quinquennio.

II. Le autorizzazioni per carico-scarico merci possono essere rilasciati a ditte o attività commerciali o artigiani in numero massimo di due, ma con la possibilità di inserire, su richiesta, anche più targhe nella stessa autorizzazione.

III. La Polizia Municipale può rilasciare permessi temporanei, per un massimo di trenta giorni, in relazione alle seguenti esigenze e/o attività:

1. persone con problemi sanitari che devono recarsi presso ambulatori medici;
2. persone impedita nella deambulazione (anche temporaneamente) per comprovate necessità;
3. rappresentanti di commercio con campionari o oggetti di valore;
4. esercenti attività o professioni con sede nella ZTL per esigenze motivate e temporanee;
5. proprietari, usufruttuari o locatari (non residenti) di immobili, ubicati all'interno della ZTL, per esigenze motivate e temporanee;
6. domiciliati impossibilitati a prendere la residenza, in seguito ad istanza documentata e per periodi limitati eventualmente anche superiori a giorni trenta ma non superiori a giorni 90.
7. persone che debbano assistere familiari per motivi di salute o anziani in seguito ad istanza documentata e per periodi limitati eventualmente anche superiori a giorni trenta ma non superiori a giorni 90.

IV. La Polizia Municipale può rilasciare permessi a carattere temporaneo, anche in ipotesi diverse da quelle prospettate, quando ne venga accertata la necessità in relazione a esigenze specifiche e motivate.

V. Le autorizzazioni e i permessi devono essere sempre esposti in modo visibile: la mancata esposizione equivale alla mancanza dell'autorizzazione.

VI. I veicoli a motore con due ruote possono, nei casi disciplinati dal punto 2) del presente atto, circolare e sostare -negli spazi ove è consentito per tale tipologia di veicoli - senza limitazioni numeriche e senza bisogno di ottenere un contrassegno autorizzativo, la cui esposizione determinerebbe difficoltà operative. Pertanto, il diritto a circolare e sostare verrà accertato attraverso il controllo elettronico e/o dal personale della P.M.;

VII. La Polizia Municipale rilascerà permessi temporanei, per transito e sosta, per gli operatori e gli utenti di farmacie che per, condizioni di salute e/o per difficoltà di trasporto, hanno necessità di caricare borse o contenitori, ingombranti o pesanti, contenenti articoli sanitari, in relazione allo stallo di sosta , carico scarico, istituito in Via Checchi con ordinanza N° 326 del 01.12.10;

VIII. La Polizia Municipale può rilasciare permessi temporanei anche mediante l'invio del permesso via e-mail. La richiesta deve essere inoltrata dall'utente almeno 3 giorni prima dell'accesso;

7) le precedenti disposizioni entreranno in vigore dal giorno 20 Luglio 2017, data in cui inizierà il c.d. pre-esercizio che terminerà in data 30 Settembre 2017. Durante la fase di pre-esercizio le violazioni relative all'accesso alla ZTL verranno eventualmente contestate nell'immediatezza direttamente dalla Polizia Municipale. Dal 1 Ottobre 2017 le violazioni saranno accertate direttamente anche tramite gli strumenti elettronici. Prima del 20 Luglio 2017 rimangono vigenti le precedenti disposizioni sulle vie oggetto del presente atto;

8) incarica il Servizio Polizia Municipale, in collaborazione con l'URP, dell'attuazione del presente provvedimento;

9) di dare atto che ai sensi dell'art. 125 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

E/U	Esercizio imputazione	Cap/Art. Numero - Denominazione Capitolo	Miss. Progr.(Tit. Tipol) - Pdcf	Importo	Denominazione Beneficiario/debitore - C.F. P. Iva.	CIG CUP	N. impegno/O G	Data Imp.

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:

Il Sindaco
Alessio Spinelli

Il Vice Segretario
Dott.ssa Fera Fattori

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.